

Pervengono da diversi Uffici Medici Provinciali richieste, anche nelle vie brevi, delle circolari diramate negli ultimi anni da questo Ministero in materia di inquinamento delle acque. Alcuni Uffici richiedono altresì notizie circa i vari testi normativi nella stessa materia nonché circa il modo pratico di regolarsi nella pluralità di norme, disperse in testi della più svariata estrazione e di valore giuridico diverso. Si ritiene pertanto opportuno inviare in allegato una raccolta di norme di legge, sia di regolamento, sia di "istruzioni" concernenti tale argomento di attualità. Si allega altresì una raccolta delle relative circolari ministeriali più recenti in materia. Per opportuna notizia si invia infine un prospetto contenente i limiti di inquinamento negli effluenti, ispirato a quello proposto nel convegno della Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche a Milano nel giugno 1970.

A) Artt. 217 - 226 - 227 del T.U. delle Leggi Sanitarie: L'art. 217 si riferisce ai soli rifiuti industriali e affida all'Ufficiale Sanitario o al Sindaco i provvedimenti da adottare. In caso di inadempimento il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e nei termini stabiliti dal T.U. della Legge Comunale e Provinciale. Ove, a sua volta il Sindaco trascuri di provvedere, spetta al Prefetto, a mente della stessa legge comunale e provinciale, disporre con propria ordinanza e, occorrendo, anche a mezzo di un Commissario, la rimozione delle cause di danno o di pericolo. L'art. 226 parla di scarichi di liquami (domestici od industriali) in corpi d'acqua interni che debbano in qualsiasi modo servire all'uso alimentare o domestico ecc.; invocando esso le speciali cautele del regolamento comunale di igiene e sanità deve ritenersi che anche per tale articolo l'applicazione è demandata all'Autorità Comunale. Infine per quel che riguarda il 227 occorre considerare partitamente i suoi tre commi. Il primo vieta l'immissione di acque di rifiuto nei "corsi d'acqua" (si deve pertanto presumere che il legislatore si riferisca ai soli fiumi) che attraversano l'abitato, senza che tali liquami siano stati preventivamente sottoposti ad idonei processi depurativi. ... Per quel che attiene al secondo comma in questione, dove in luogo di "Prefetto" dovrebbe ora leggersi "Medico Provinciale" alla luce del lungo periodo trascorso dalla formulazione del testo, deve senz'altro ritenersi che le numerose norme ed istruzioni succedutesi in questi sette lustri abbiano superato largamente la generica dizione. Basta a tal proposito rammentare tutte le norme che hanno convalidato all'Amministrazione dei Lavori Pubblici la competenza primaria in materia di approvazione di progetti di opere igieniche idrauliche nonché ad agevolazioni per la realizzazione delle opere stesse. Sono altresì da ricordare le norme che convalidano la competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in materia di pesca. E' comunque da rilevare, richiamando anche quanto detto nella circolare n. 196, che in tutti i casi è l'Ufficiale Sanitario che dovrà valutare le situazioni locali e raccogliere gli elementi che dovranno poi essere esaminati dall'Ufficio Sanitario Provinciale.

B) Regolamento Comunale d'Igiene: devono riportare norme ben precise e dettagliate richiamandosi alle Istruzioni Ministeriali del 20 aprile 1896. È evidente che la loro applicazione è di stretta pertinenza delle Amministrazioni Comunali. È bene comunque invitare le Amministrazioni Comunali a recepire nei regolamenti di igiene locali il prospetto contenente i limiti di inquinamento negli effluenti di liquami, di cui si è detto in precedenza.

C) Leggi sulla pesca nelle acque interne: T.U. delle Leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604 e successive modificazioni. Queste norme, come è noto, si può dire che sono le uniche ad aver avuto sinora una pratica funzione nella lotta contro l'inquinamento; la loro applicazione è demandata alle Amministrazioni Provinciali.

D) Norme sulla pesca marittima: Legge 14 luglio 1965 n. 963. Regolamento approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639. Questa legge e il relativo regolamento, di recente estrazione, rappresentano degli strumenti drastici affidati alle Capitanerie di Porto, per la tutela delle acque dagli inquinamenti provenienti da terra.

E) Attivazione di nuove industrie:

Occorrono diverse autorizzazioni e nulla-osta che vengono elencati anch'essi in foglio allegato. Sulla base della normativa sopraindicata si invitano le SS.LL. a svolgere ogni possibile intervento al fine di ottenere dagli Organi competenti la più rigorosa applicazione.

Quali limiti provvisori di accettabilità degli effluenti
valori consigliati per il loro sversamento in acque superficiali

pH	6,5 ÷ 8,5
Temperatura	30° C
Odore	non deve essere causa di molestia
Colore	non riscontrabile dopo diluizione 1:10 su spessore 10 cm
Solidi grossolani	Assenti
Sostanze in sospensione	30 mg/l
Sostanze sedimentabili (in 2 ore)	0,5 ml/l
B.O.D.5 a 20° C	30 mg/l
C.O.D. (con K ₂ Cr ₂ O ₇ a 2 ore)	125 mg/l
Ossigeno consumato (KMnO ₄ 4 ore a 27° C)	80 mg/l
Ossigeno disciolto	5mg/l
Stabilità relativa a 20° C	5 giorni
N-ammoniacale (NH ₄ ⁺)	5 mg/l
N-nitroso (NO ₂ ⁻)	1 mg/l
N-nitrico (NO ₃ ⁻)	30 ÷ 50 mg/l
Argento	0,1 mg/l
Arsenico	0,05 mg/l
Bario	4 mg/l
Boro	4 mg/l
Cadmio	0,05 mg/l
Cianuri (CN ⁻)	0,1 mg/l
Cromo (trivalente)	1,0 mg/l
Cromo (esavalente)	0,05 mg/l
Ferro + Manganese	2,0 mg/l
Mercurio	0,005 mg/l
Molibdeno	0,05 mg/l
Nichel	1,0 mg/l
Piombo	0,05 mg/l
Rame	0,5 mg/l
Selenio	0,05 mg/l
Zinco	1,0 mg/l
Somma metalli (Cu, Cr, Hg, Cd, Se, Ag, Pb, As)	1,0 mg/l
Cloruri (Cl ⁻)	300 mg/l
Fluoruri (F ⁻)	10 mg/l
Fosfati (PO ₄ ⁼⁴)	5 mg/l
Solfati (So ₄ ⁼⁴)	250 mg/l
Solfiti (So ₃ ⁼³)	1,0 mg/l
Solfuri mercaptani (come S)	0,2 mg/l
Idrocarburi	2,0 mg/l
Grassi ed oli commestibili	10 mg/l
Fenoli	0,05 mg/l
Solventi organici	assenti
Tensioattivi (MBAS)	2,0 mg/l
Formaldeide	1,0 mg/l
Cloro libero	1,0 mg/l
Radioattività	legislazione specifica

- (1) In ogni caso la temperatura del corpo idrico recipiente misurata a valle dello scarico in un raggio di 100 m. non deve superare di 3° C la temperatura misurata a monte.
- (2) Per gli scarichi in acque lacustri i valori massimi di ammoniaca, nitrati e fosfati dovranno essere rispettivamente di 2 mg/l, 5 mg/l e 0,5 mg/l.
- (3) Per scarichi in acque marine: 0,05 mg/l
- (4) Per le stazioni di servizio: tollerabile un limite di 5 mg/l.
- (5) Per gli scarichi in acque marine: 0,1 mg/l.
- (6) Quando lo scarico avviene in fognatura munita di impianto finale di depurazione, i valori di accettabilità dovranno essere fissati in funzione del tipo di trattamento.

Nella tabella sono riportati i valori-limite per le caratteristiche più comuni da determinare sugli effluenti; ve ne sono altre che dovranno essere prese in considerazione quando se ne ravvisi la necessità (es. Alluminio, stagno, contenuto salino, pesticidi, coliformi, saggio di tossicità per i pesci, ecc.).

I suddetti valori hanno un carattere indicativo per le determinazioni che gli Organi provinciali riterranno di adottare in questo campo, nonché al fine di suggerire opportune integrazioni ai disposti dei Regolamenti comunali di igiene.